

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 127

18 ottobre 2016

## PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE , AI SENSI DELL'ART.121, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RANCAN, FABBRI,  
DELMONTE, BARGI, MARCHETTI Daniele, RAINIERI,  
PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI

**MODIFICA DEL D.L. 30/10/1995, N.451 " DISPOSIZIONI  
URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSO-  
NALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITÀ DI CON-  
TROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA  
REGIONE PUGLIA" PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF.  
31 OTTOBRE 1995, N.255 E CONVERTITO IN LEGGE  
CON L'ART. 1 COMMA 1, L.29 DICEMBRE 1995, N.563**

Oggetto assembleare n. 3326

## Relazione

La presente proposta di legge mira a colmare un vuoto normativo relativo alla rendicontazione delle risorse pubbliche disposte in favore dei gestori privati delle strutture aggiudicatrici delle gare per il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo, indette dalle Prefetture.

La legge di riferimento è ancora oggi la n.563 del 29 dicembre 1995, sviluppata in seno ad una situazione emergenziale e che non presenta alcuna specifica in merito all'obbligo di rendicontazione dei fondi pubblici ottenuti per l'assistenza dei richiedenti d'asilo.

Il problema dei flussi migratori ha oggi assunto dimensioni preoccupanti, ponendo in discussione l'intero costruito normativo e gestionale relativo alle politiche migratorie europee e nazionali. Si sono evidenziati inoltre numerosi scandali relativi alla gestione dei richiedenti asilo, che hanno posto in evidenza i gravi difetti di una pratica gestionale ed economica basata unicamente su rimborsi forfettari pro-capite e pro-die, legata alla sola presenza degli immigrati nelle strutture d'accoglienza e non all'effettiva spesa sostenuta e rendicontata puntualmente e dettagliatamente dai gestori.

Tale problematica risulta ulteriormente aggravata dal fatto che l'intero sistema di accoglienza nazionale e, di conseguenza, regionale e locale è al collasso: i flussi sono in continuo aumento; le pratiche di riconoscimento dell'effettivo diritto di protezione umanitaria sono lente e suscettibili di ricorsi, prolungando ulteriormente i tempi di attesa e dunque le spese di mantenimento dei richiedenti asilo nelle strutture; la distribuzione degli immigrati risulta problematica anche a fronte delle legittime rimostranze degli amministratori locali e delle popolazioni; la situazione di crisi economica generale acuisce il senso di ingiustizia sociale che si esplica in manifestazioni, comitati e azioni contro l'intera politica di accoglienza; l'affollamento delle strutture, le difficoltà gestionali e la promiscuità etnica spesso contribuiscono ad innescare manifestazioni di protesta plateali e violente dei migranti; il mancato controllo da parte dei gestori porta a un concreto rischio di cooptazione degli immigrati nei circuiti delinquenziali, esponendoli altresì a diverse forme di sfruttamento.

La regolamentazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi

è prevista all'interno del Regolamento di attuazione della Legge 30/12/1995 n.563, il D. M. del Ministero dell'Interno n.233 del 2/1/1996, in cui tuttavia esiste un evidente divario tra gli obblighi di rendicontazione a cui sono sottoposti gli enti locali e quelli relativi ai soggetti privati. L'articolo 4, comma 3, del suddetto D.M. del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n.233, intitolato 'Procedure finanziarie e contabili', specifica in merito alla rendicontazione degli enti locali che: 'ai fini della rendicontazione delle somme liquidate gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o del completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute'; per i soggetti privati, non prevede nessun tipo di rendicontazione puntuale e dettagliata della spesa effettivamente sostenuta ed ai fini della rendicontazione, nelle intese delle prefetture, si richiamano come unico documento necessario

per la liquidazione del corrispettivo, il documento contabile integrato dal prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo di fatturazione.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessaria dunque una revisione della normativa in materia e l'introduzione per legge di una rendicontazione puntuale e dettagliata delle spese effettuate sia dai soggetti pubblici sia da quelli privati, prevedendo che il conseguente rimborso avvenga sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli operatori e non sulla base di rimborso forfettario pro-capite e pro-die legato alla sola presenza dei migranti nelle strutture allestite per l'accoglienza, come è stato fatto fino ad ora nelle convenzioni tra Prefetture e soggetti operanti.

La proposta di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 introduce l'obbligo di rendicontazione puntuale; l'articolo 2 dispone la norma finanziaria.

---

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE**

## Art. 1

Al comma 3 dell'art. 2 del D.L. 30/10/1995, n.451 e convertito in L. con l'art. 1 comma 1, L. 29 dicembre 1995, n.563 inserire dopo le parole, "entrata in vigore del presente decreto", il seguente testo: "sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo, erogazione e rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata,

dietro presentazione di fatture quietanzate comprovanti l'effettivo acquisto dei beni o servizi oggetto dei fondi pubblici messi a disposizione per l'attuazione degli interventi straordinari aggiudicati da soggetti pubblici o privati".

## Art. 2

*Norma finanziaria*

La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato.

---

---